

Rapporto di minoranza

numero

5134 R2

data

27 febbraio 2002

Dipartimento

ISTITUZIONI

della Commissione della legislazione sul messaggio 26 giugno 2001 concernente l'istituzione della Pretura penale e della funzione di sostituto Procuratore pubblico

1. PREMESSA

La necessità di potenziare la magistratura penale migliorandone se possibile il funzionamento trova concordi Parlamento e Governo. Seppure appaia superfluo in questa sede spendere ulteriori parole per dimostrare che la nostra magistratura penale è sottodotata e che necessita di un potenziamento, i sottoscritti commissari ribadiscono preliminarmente il pieno sostegno all'azione governativa tesa a dare a questa istituzione maggiori risorse per affrontare al meglio i compiti che le competono.

La piena concordanza sull'obiettivo appena ricordato non esime però la riforma qui in esame da critiche, in particolare sulle modalità concrete del potenziamento e sulle misure concrete di riorganizzazione della giustizia proposte dal Governo. Le nuove risorse umane e finanziarie messe a disposizione della giustizia devono a nostro parere essere impiegate al meglio, evitando rigidità inutili che potrebbero compromettere l'efficacia e l'efficienza della riforma.

Le osservazioni di questo rapporto si concentreranno pertanto sulle divergenze che contraddistinguono la proposta governativa di istituzione della Pretura penale e l'alternativa organizzativa di cui al presente documento.

2. LA PRETURA PENALE

Dando seguito anche alle indicazioni del Gran Consiglio che, con l'adozione del rapporto sul messaggio n. 4966 sul potenziamento del Ministero pubblico e del Tribunale penale cantonale (TPC), aveva chiesto al Governo segnatamente di approntare delle misure che permettessero di affidare in determinati casi ai Giudici di appello supplenti o ad altri magistrati all'infuori del TPC la competenza di dirigere il pubblico dibattimento in materia correzionale, il Consiglio di Stato, con il messaggio qui in esame, propone di fatto la creazione di un nuovo tribunale penale a giurisdizione cantonale denominato "Pretura penale" al quale affidare tutti i procedimenti sui reati per i quali si prevede la pena della multa o il carcere fino ad un massimo di tre mesi. Tale istanza, che di fatto si configura come un tribunale penale cantonale minore disgiunto da quello "maggiore", accentrerebbe su di sé delle competenze che oggi appartengono parzialmente ai Pretori distrettuali e parzialmente alle Assise correzionali del TPC. Con lettera 18 dicembre 2001 alla Commissione della legislazione il Consiglio di Stato si è poi dichiarato disponibile a cedere a questa nuova istanza anche le contravvenzioni penali attualmente di competenza del Tribunale cantonale amministrativo.

La riforma dell'organizzazione giudiziaria avrà come effetto l'alleggerimento del TPC "maggiore" di quasi la metà delle cause, circa 160 all'anno. I Pretori distrettuali diverranno di fatto dei soli giudici civili perdendo qualsiasi competenza penale. Pure il Tribunale cantonale amministrativo perderà qualsiasi competenza di natura penale.

3. L'ALTERNATIVA ORGANIZZATIVA PROPOSTA

La prima differenza tra la proposta governativa e quanto prospettato con il presente rapporto riguarda essenzialmente la collocazione della nuova istanza. A mente dei sottoscritti commissari per ragioni di efficienza non si giustifica affatto la separazione rigida e netta delle competenze penali di prima istanza in due tribunali cantonali del tutto distinti: il TPC, Sezione del Tribunale di appello, composto da 4 giudici e 8 supplenti, e la Pretura penale, composta da un magistrato, dai quattro pretori di valle a tempo parziale e da un magistrato straordinario per due anni.

La separazione netta non permetterebbe alla giustizia penale di organizzarsi al meglio al suo interno concentrando le forze laddove necessario. In particolare sarebbe davvero peccato che, contro il volere di questo Gran Consiglio, che con l'approvazione del rapporto sul messaggio n. 4966 aveva suggerito di far capo maggiormente ai giudici di appello supplenti per i procedimenti minori, la Pretura penale non potesse usufruire dei ben 8 supplenti in forza al TPC che oggi sono essenzialmente chiamati a fungere da giudici a latere nei processi per i reati più gravi, ma che potrebbero ed anzi dovrebbero in futuro poter anche condurre dei processi per reati minori.

A mente dei sottoscritti commissari è quindi più giudizioso far confluire le nuove risorse umane direttamente nel TPC creando una terza assise accanto alle Assise criminali e alle Assise correzionali. Con questa soluzione l'idea della Pretura penale verrebbe di fatto mantenuta, ma all'interno di un solo tribunale penale con giurisdizione su tutto il territorio cantonale.

Per far ciò è necessario:

- che il nuovo magistrato, che secondo gli indirizzi del Consiglio di Stato dovrebbe dirigere la Pretura penale, divenga il quinto giudice titolare del TPC;
- che accanto alle Assise criminali e alle Assise correzionali vengano approntate le basi legali affinché il TPC possa decidere sui reati per i quali è prevista la pena della multa o del carcere fino a tre mesi mediante una terza assise, che chiameremo "Giudice penale unico";
- che i pretori di valle siano autorizzati a fungere da supplenti del TPC limitatamente a questa terza assise.

La riforma così concepita creerebbe in Ticino un solo tribunale penale di prima istanza dotato di 5 giudici titolari, 8 supplenti ordinari e 4 supplenti particolari limitatamente alla terza assise. Un totale di 17 persone che dovrebbero occuparsi di giudicare su tutti i reati, distribuendosi al loro interno i procedimenti in funzione delle necessità. A questo "pool" sarebbe poi aggiunto il magistrato straordinario per due anni proposto per la Pretura penale, il quale potrebbe però anche essere usato, se necessario, nell'ambito delle altre assise.

Nulla si oppone a che il potenziamento della magistratura penale proposto dal Consiglio di Stato possa essere reso più efficace evitando spezzettamenti istituzionali inutili. Già in passato proprio nel settore della giustizia il Gran Consiglio è andato più volte nella direzione di creare una sola istituzione cantonale mettendo fine a barriere controproducenti. È accaduto con l'approvazione della riunione sotto il Ministero pubblico unificato delle allora Procura Sopracenerina e Procura Sottocenerina. In tempi più recenti è nuovamente acca-

duto con l'approvazione dell'unificazione dei due tribunali di espropriazione in un solo tribunale con giurisdizione su tutto il Cantone. Perché, allora cambiare rotta in questo frangente creando due giurisdizioni cantonali separate arbitrariamente senza ragioni particolari a sostegno di tale opzione? Gli effetti negativi dello spezzettamento istituzionale, ben conosciuti nel nostro Cantone come prova del resto anche la scelta di coinvolgere in questa riforma i pretori di valle, notoriamente sottoccupati proprio a causa del loro "confinamento" istituzionale in distretti troppo piccoli, dovrebbero da soli essere sufficienti per preferire l'alternativa organizzativa qui proposta piuttosto che la soluzione governativa.

La seconda divergenza è invece relativa alle disposizioni transitorie, particolarmente importanti per far partire al meglio la nuova istanza che si occuperà del penale minore, sia che si tratti della Pretura penale come proposta dal Consiglio di Stato, sia che si tratti della terza assise del TPC come proposto con il presente rapporto.

Contrariamente a quanto prevede il messaggio, non ci pare utile che la nuova istituzione venga caricata ab initio di tutti i procedimenti pendenti alle Assise correzionali, presso i pretori e dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Siccome sarà necessario un certo tempo affinché il nuovo meccanismo si metta in moto, reputiamo controproducente e poco efficace trasferirvi con effetto immediato centinaia di incarti pendenti. Sugeriamo pertanto che, almeno per gli incarti attualmente di competenza dei pretori distrettuali, non si faccia la scelta di trasferire alla nuova istanza i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma. In questo modo i pretori distrettuali, che non avranno più l'entrata di nuovi procedimenti penali, potranno evadere gli incarti ancora pendenti fino ad esaurimento e il nuovo tribunale partirà con qualche centinaia di vertenze in meno. In questa ipotesi, tra l'altro, vi è da chiedersi se la nomina di un giudice straordinario per due anni sia proprio necessaria, a meno che, inserita nella riorganizzazione del TPC con la creazione della terza assise come proposto con il presente rapporto, non lo si possa utilizzare anche nel quadro dei procedimenti dinanzi alle Assise criminali e correzionali.

Per ulteriori commenti di dettaglio si dirà nelle osservazioni articolo per articolo.

4. LE ALTRE MISURE PROPOSTE DAL CONSIGLIO DI STATO

Le altre misure proposte dal Consiglio di Stato sono condivise e quindi al proposito si rimanda alle considerazioni esaurienti contenute nel messaggio. Naturalmente i riferimenti alla Pretura penale contenuti negli articoli di legge devono essere modificati in riferimento al Giudice penale unico, la terza assise del TPC proposta in sostituzione della Pretura penale stessa.

5. LA LOGISTICA

Secondo le intenzioni del Consiglio di Stato la sede della nuova Pretura penale dovrebbe essere definita per legge a Bellinzona. La proposta della minoranza commissionale deve tenere conto che il Ministero pubblico ha ora la sua sede a Lugano. Non si tratta qui di proporre l'eterno scontro sulla localizzazione delle istituzioni pubbliche che ha contraddistinto in passato il nostro Cantone con episodi anche poco edificanti, ma una riflessione ed un approfondimento su questo problema dal profilo dell'efficacia ci paiono doverosi.

Per evitare che il problema logistico procrastini il potenziamento auspicato con la riforma qui in esame suggeriamo pertanto che la struttura logistica pensata per la Pretura penale venga considerata provvisoria evitando di definirne la sede per legge. La creazione di una terza assise del TPC in sostituzione della Pretura penale completamente staccata dal tribunale "maggiore" permetterebbe di lasciare in sospeso la definizione legale della sede di

tale assise, di partire provvisoriamente e per qualche anno con la logistica a Bellinzona e di riconsiderare definitivamente la questione dopo un certo periodo di esperienza. Il nuovo art. 40 della Legge organica giudiziaria permetterà comunque in questo periodo provvisorio di tenere le sedute che non potranno svolgersi dove è stato commesso il reato a Bellinzona.

6. CONFORMITÀ CON LE LD/PF E COSTI

La modifica dell'organizzazione giudiziaria proposta con il presente rapporto comporterà, rispetto alla proposta governativa, solo un modestissimo aggravio finanziario, pari alla differenza tra il salario annuo di un pretore e quello di un giudice di appello quantificabile nell' 11.5% di un salario di classe 39. In effetti i costi del personale resteranno identici ma il presidente della Pretura penale, stipendiato come un pretore, sarà sostituito dal quinto giudice del TPC, giudice di appello.

Per il resto il personale pensato per la Pretura penale entrerà formalmente alle dipendenze del TPC, anche se si occuperà in pratica della terza assise minore. Il maggior aggravio, seppure modesto, dovrebbe ampiamente essere compensato dalla maggior efficacia della nuova organizzazione proposta, segnatamente poiché essa permette di far capo ai supplenti giudici del TPC anche per presiedere i processi dinanzi al Giudice penale unico.

7. BREVE COMMENTO ARTICOLO PER ARTICOLO

Legge organica giudiziaria

Articolo 1a

La norma deve essere modificata inserendo l'indicazione del ventiduesimo giudice di appello che in seguito (art. 32) diverrà il quinto giudice del TPC. Per il resto rimane la formulazione governativa.

Articoli 28-30

Queste disposizioni, che originariamente reggevano la competenza penale dei pretori e che secondo il progetto governativo reggerebbero la competenza della Pretura penale, sono abrogate. La competenza per il penale minore è retta dal nuovo art. 34a sul Giudice penale unico, terza assise del TPC.

Articolo 31

L'art. 31 è stato modificato con esplicito riferimento al Giudice penale unico.

Articolo 32

L'art. 32 deve essere modificato per inserire il riferimento al quinto giudice del TPC.

Articolo 34a

In questa norma è riassunta la competenza della nuova terza assise. Essa riprende in sostanza mutatis mutandis le proposte governative relative agli artt. 28-30 della legge ma nell'ambito della terza assise del TPC.

Articolo 12

Viene eliminato il riferimento al periodo transitorio di nomina del presidente della Pretura penale. Per il nuovo giudice di appello non si giustifica alcuna disposizione transitoria in

quanto il prossimo 1° giugno 2002 dovrà essere rieletto l'intero Tribunale di appello: a quel momento basterà eleggere ventidue candidati anziché ventuno.

Articolo 13

L'articolo è modificato nel senso che il giudice straordinario è attribuito al TPC e non alla Pretura penale.

Articolo 14

La norma è stata modificata rispetto a quella proposta dal messaggio lasciando ai pretori la competenza di evadere i casi già pendenti presso di loro. I casi pendenti dinanzi alle assise correzionali del TPC verrebbero attribuiti all'assise del giudice penale unico.

8. CONCLUSIONI

In conclusione i sottoscritti commissari approvano la riforma proposta dal Consiglio di Stato con le due modifiche presentate al punto 3. del presente rapporto. La scelta di un'organizzazione diversa da quella originaria risponde meglio alle necessità della giustizia nel nostro Cantone, risulta più flessibile, concede ai giudici stessi i margini per organizzare al meglio il loro lavoro, evita di istituire barriere arbitrarie controproducenti e permette alla nuova istanza di partire senza un carico di lavoro eccessivo. In aggiunta, le considerazioni sulla logistica di cui al punto 5. e il carattere provvisorio della sede di Bellinzona, permetteranno dopo un certo numero di anni una riflessione a ragion veduta della bontà della scelta di insediare il tribunale nella capitale.

Per questi motivi si chiede al Gran Consiglio di voler votare le modifiche legislative con gli emendamenti annessi.

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Manuele Bertoli, relatore

Bergonzoli S. - Canonica G. - Carobbio W. -

Ghisletta D. - Nova - Pantani

Emendamenti presentati dalla minoranza della Commissione della legislazione al testo proposto dalla maggioranza

I.

La Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

Autorità
giudiziarie

¹Le autorità giudiziarie del Cantone sono: il Tribunale d'appello e le sue sezioni e camere, le Assise criminali, le Assise correzionali, il Giudice penale unico, i Pretori ed i Giudici di pace.

Art. 1a cpv. 1

Organizzazione

¹Il Tribunale d'appello è composto di 22 giudici e di 12 supplenti, nominanti dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni; esso è suddiviso in tre Sezioni:

- la Sezione di diritto civile;
- la Sezione di diritto pubblico;
- il Tribunale penale cantonale.

I membri di una Sezione non possono essere membri di un'altra Sezione, riservate le norme sulle supplenze.

Il Tribunale comprende inoltre la Camera per l'avvocatura e per il notariato e la Commissione amministrativa.

Artt. 28-30

Abrogati.

II. Pretura penale

Art. 31

Ricorso al Giudice
penale unico in tema
di contravvenzioni

Il Giudice penale unico (art. 34a) giudica quale istanza di ricorso le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il giudizio di primo grado all'autorità amministrativa cantonale.

Art. 32

Tribunale penale
cantonale

Il Tribunale penale cantonale è composto di cinque giudici ...

Art. 34a

Giudice penale unico

¹ I casi sottoposti alla competenza del Giudice penale unico sono decisi da un giudice membro del Tribunale penale cantonale.

² Il Giudice penale unico giudica le contravvenzioni e i delitti e i crimini per i quali il Procuratore pubblico abbia proposto la detenzione fino a tre mesi, l'arresto o la multa. Entro questi limiti, la competenza del Giudice penale unico si estende ai reati previsti:

- a) dal Codice penale svizzero;
- b) da leggi fiscali della Confederazione od altre leggi federali, quando l'autore non si assoggetta alla decisione dell'autorità amministrativa e chiede di essere giudicato da un'autorità giudiziaria (artt. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo);
- c) da leggi federali speciali o leggi cantonali, quando il giudizio non è attribuito ad autorità amministrative cantonali.

³ I pretori dei distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina possono essere chiamati a sostituire il Giudice penale unico o a delle supplenze in caso di esclusione o di ricusa, riservate le competenze della Camera dei ricorsi penali.

Art. 34b

Ex art. 34a.

Art. 37

Giudizi

Le Corti d'assise criminali e correzionali e il Giudice penale unico giudicano ...

Art. 40 cpv. 1

¹ Le Assise e il Giudice penale unico siedono ...

Art. 63

Competenze

La Corte di cassazione e di revisione pronuncia:

- a) sui ricorsi per cassazione diretti contro sentenze del Giudice penale unico e delle Corti d'assise criminali e correzionali;
- b) sulle istanze di revisione di sentenze pronunciate da dette autorità.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 (nuovo)

Nomina dei sostituti
Procuratori pubblici

Il primo periodo di nomina dei sostituti Procuratori pubblici scade il 31 dicembre 2002.

Art. 13 (nuovo)

Giudice straordinario
presso il Tribunale
penale cantonale

Presso il Tribunale penale cantonale, per il periodo di due anni a partire dall'assunzione dell'ufficio, vi è, per coadiuvare gli altri magistrati, un giudice straordinario, nominato dal Gran Consiglio; il suo onorario è pari a quello di un giudice di appello.

Art. 14 (nuovo)

Trasferimento di
competenze

Con l'entrata in vigore della modifica concernente gli artt. 28-30, 34, 34a e 54a, le relative procedure, pendenti davanti alla Corte delle assise correzionali e ai Procuratori pubblici, sono regolate secondo le nuove disposizioni di legge.

II.

Il Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 è modificato come segue:

Art. 8

II. Ad autorità
amministrative

Ogni sentenza delle Corti di assise, del Giudice penale unico e della Corte di cassazione e revisione e ogni decreto di accusa vengono trasmessi, a cura della cancelleria, entro tre giorni dalla crescita in giudicato:

- a) al Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale;
- b) alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure.

Art. 28 cpv. 1

B. Pubblicità delle
udienze

¹Le udienze davanti al Giudice penale unico, alle Corti d'assise e alla Corte di cassazione e revisione sono pubbliche; nondimeno è vietato ai minori di anni quindici di assistere ai dibattimenti, salvo decisione contraria del presidente della Corte.

Art. 30 cpv. 2

- B. Sanzioni disciplinari
- I. Casi

²Queste sanzioni disciplinari sono applicate rispettivamente dal Procuratore pubblico, dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto, dal Giudice penale unico e dal presidente della Camera dei ricorsi penali e delle Corti delle assise e di cassazione.

Art. 42 cpv. 1

- III. Notifica

¹I presidenti del Tribunale penale cantonale, della Corte di cassazione e revisione penale e della Camera dei ricorsi penali, il Giudice penale unico, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto ed il Procuratore pubblico notificano la loro esclusione alla Camera dei ricorsi penali; i giudici alla presidenza del collegio di cui fanno parte; gli assessori-giurati al presidente della Corte di assise alla quale sono chiamati; i segretari al giudice presso il quale funzionano.

Art. 207 cpv. 1 e 2

- C. Decreto di accusa
- I. Principio
- 1. In generale

¹Il decreto di accusa formalizza il deferimento dell'accusato al Giudice penale unico in materia di contravvenzioni, come pure per i delitti e i crimini, nei casi di lieve entità, quando il Procuratore pubblico ritiene adeguata la pena della detenzione non superiore a tre mesi, dell'arresto o della multa.

²Abrogato.

Art. 260 cpv. 5 (nuovo)

- C. Sentenza
- I. Contenuto

⁵Nei processi celebrati davanti al Giudice penale unico, la sentenza è notificata senza motivazione, riservata la facoltà dell'accusato, del Procuratore pubblico e della parte civile di chiederla con notifica scritta entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi.

Art. 264 cpv. 5 (nuovo)

- V. Pubblicazione

⁵Nei processi davanti al Giudice penale unico, il presidente, comunicati oralmente i dispositivi, avverte inoltre le parti che, entro il termine di cinque giorni, possono chiedere la motivazione della sentenza.

Capitolo V

Giudizio del Giudice penale unico sulla opposizione al decreto di accusa

Art. 273

- A. Atti preparatori del Giudice penale unico
- Le disposizioni del titolo VIII, capitoli da I a IV, si applicano per analogia anche al Giudice penale unico, riservate le norme contrarie di legge.

Art. 278 cpv. 1

- F. Rimedi di diritto
- ¹Contro la sentenza del Giudice penale unico sono ammessi il ricorso per cassazione e la domanda di revisione.

Art. 302 cpv. 1

- IV. Giudizio sul merito
1. Rinvio
- ¹Se la domanda di revisione è accolta, la Corte rimette il giudizio alle Assise competenti secondo l'atto di accusa, costituite da altri giudici e giurati, o a un altro Giudice penale unico.

Art. 323 cpv. 1 lett. c)

- E. Indennità alla parte lesa
- c) dal Giudice penale unico negli altri casi.

Art. 347 cpv. 3

- F. Competenze del presidente del Tribunale penale cantonale e del Giudice penale unico
- ³Nei procedimenti dipendenti da decreto di accusa, le competenze previste dal presente articolo spettano al Giudice penale unico.

Art. 349 cpv. 1 lett. b)

- H. Revoca della sospensione condizionale della pena
- b) negli altri casi dal presidente del Tribunale penale cantonale se la condanna è stata pronunciata dalla Corte delle assise criminali, dalla Corte delle assise correzionali, dal Giudice penale unico o per decreto di accusa.

Art. 350 cpv. 1

- I. Confisca
- ¹Nei casi di cui agli artt. 58 e 59 CPS, la confisca è ordinata dalla Corte o dal Giudice penale unico.

III.

La Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

Art. 39 lett. a)

Tassa di giustizia
a) Processi

a) per i processi di competenza del Giudice penale unico, da fr. 20.-- a fr. 2'000.--;

VII.

La Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

Art. 1

Onorario dei magistrati

¹L'onorario dei magistrati è calcolato sulla base delle seguenti percentuali dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti alla 39a classe d'organico, escluso l'aumento straordinario dell'art. 7a, cpv. 1, lett. a) della legge stipendi:

| | |
|---|--------|
| 1. Giudici del Tribunale di appello | 129% |
| 2. Giudici dell'istruzione e dell'arresto | 125% |
| 3. Procuratore pubblico generale e Procuratori pubblici | 123% |
| 4. Pretori, Presidente del Tribunale di espropriazione e Magistrato dei minorenni | 118,5% |
| 5. Sostituti Procuratori pubblici | 100% |

Art. 2 cpv. 1

Indennità al presidente
Indennità supplementari

¹Il presidente del Tribunale di appello e il presidente dell'ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto ricevono un'indennità annua di fr. 2'000.--.

VIII.

La Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 e 2

D. Ricorso
I. Contenuto e termine

¹Contro la decisione della prima istanza il denunciato può ricorrere al Giudice penale unico.

²Il ricorso deve essere presentato per scritto al Giudice penale unico entro quindici giorni dall'intimazione della decisione impugnata.

Art. 10 cpv. 1

**VI. Procedura
1. Esame preliminare**

¹Il Giudice penale unico può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si rivela inammissibile o manifestamente infondato.

Art. 11 cpv. 1

2. Potere di esame

¹Il Giudice penale unico esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.

Art. 12

3. Assunzione delle prove e procedura scritta

¹Il Giudice penale unico non è vincolato dalle domande di prova delle parti e ha facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio, agendo egli stesso o per il tramite delle autorità amministrative inferiori.

²La procedura davanti al Giudice penale unico è scritta.

Art. 17 cpv. 2

G. Difesa d'ufficio

²Il difensore d'ufficio viene designato dal Giudice penale unico.

Art. 28 cpv. 3

**F. Commutazione
I. In generale**

³Contro la decisione di commutazione della multa in arresto è ammesso il ricorso al Giudice penale unico giusta le disposizioni del Capitolo I della presente legge.

IX.

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

Art. 375 ter cpv. 3

Competenza, querela e procedura contravvenzionale

³Contro la decisione del Dipartimento delle istituzioni il denunciato e, in caso di assoluzione, il querelante possono ricorrere al Giudice penale unico.

X.

La Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 è modificata come segue:

Art. 11

Giudice penale unico

¹Contro le decisioni adottate in prima istanza dal Dipartimento competente in materia contravvenzionale è dato ricorso al Giudice penale unico entro quindici giorni dall'intimazione.

²Sono applicabili le disposizioni previste dalla legge di procedura per le contravvenzioni.

XI.

La Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 è modificata come segue:

Art. 10

Ricorsi

Entro quindici giorni dalla notifica è dato ricorso:

- a) al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni del Consiglio di Stato, impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale;
- b) al Giudice penale unico contro le decisioni dell'autorità designata dal Consiglio di Stato in materia di contravvenzioni.

XII.

La Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 è modificata come segue:

Art. 72 cpv. 1

In particolare

¹Contro le decisioni del Dipartimento in materia contravvenzionale, l'interessato può ricorrere nel termine di quindici giorni al Giudice penale unico.

XIII.

La Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 1

b) **Giudice penale unico**

¹Contro le decisioni del Responsabile per la protezione dei dati in materia di contravvenzioni è dato ricorso diretto al Giudice penale unico.

XIV.

La Legge cantonale di esecuzione della LF 9 giugno 1977 sulla metrologia del 12 marzo 1997 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1

Ricorsi

¹Contro la decisione dipartimentale di multa è dato ricorso al Giudice penale unico entro quindici giorni dall'intimazione del decreto; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

XV.

La Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è modificata come segue:

Art. 15b cpv. 3

6. **Del Dipartimento delle finanze e dell'economia**

³Contro la multa inflitta dal Dipartimento delle finanze e dell'economia è dato ricorso al Giudice penale unico nel termine di quindici giorni giusta le disposizioni della legge di procedura per le contravvenzioni.

XVI.

La Legge sulla magistratura dei minorenni dell'8 marzo 1999 è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 5

Competenze del Dipartimento delle istituzioni; Sezione della circolazione

⁵Contro la decisione del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, il minorenne e i suoi rappresentanti legali possono interporre ricorso al Giudice penale unico secondo gli artt. 4 e segg. della legge di procedura per le contravvenzioni o proporre la revisione secondo gli artt. 19 e segg. della stessa legge.

XVII.

La Legge sull'assicurazione contro gli infortuni del 16 aprile 1984 è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 3

Norme penali

³Contro le multe inflitte dal Dipartimento è dato ricorso al Giudice penale unico entro quindici giorni dall'intimazione.

XVIII.

Per la presente riforma è concesso un credito unico di fr. 511'000.-- e un credito annuo complessivo di fr. 98'000.-- per le spese di locazione, importi che saranno iscritti a Preventivo 2002 nei conti di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

